

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/10/2007 n. 240

Autore: Redazione

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato «Osservatorio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il Dipartimento per le pari opportunità.
2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.
3. In particolare, l'Osservatorio:
 - a) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;
 - b) analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;
 - c) promuove studi e ricerche sul fenomeno;
 - d) informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;
 - e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
 - f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
 - g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità;

h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento per le pari opportunità, all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori. (1)

(1) Articolo modificato dall'art. 1, DM 21/12/2010, n. 254.

Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le pari opportunità, è presieduto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità ed è composto da cinque componenti designati dal Ministro per le pari opportunità, di cui uno con funzioni di coordinatore tecnico-scientifico, da un componente designato dal Ministro o Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché da tre componenti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori. (1)

2. I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori della tutela dei minori e della ricerca sociale. Il Ministro per le pari opportunità provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti. (2)

3. Possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, per il compimento di studi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, il cui compenso è determinato nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.

(1) Comma sostituito dall'art. 1, DM 21/12/2010, n. 254.

(2) Comma modificato dall'art. 1, DM 21/12/2010, n. 254.

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le pari opportunità, che, per l'attuazione dei programmi di attività dell'Osservatorio può stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le università e con enti di ricerca pubblici e privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare il Dipartimento si avvale, per le finalità dell'Osservatorio, della collaborazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

2. Ai componenti dell'Osservatorio estranei alla pubblica amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del Capo del Dipartimento per le pari opportunità nel limite delle risorse di cui all'articolo 6. (1)

(1) Articolo modificato dall'art. 1, DM 201/12/2010, n. 254.

Banca dati

1. Presso l'Osservatorio è istituita una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

2. Per la identificazione dei dati e delle informazioni che debbono essere acquisite dalla banca dati, per la relativa codificazione e per la regolazione dei flussi informativi il Ministro per le pari opportunità conclude specifici accordi con le amministrazioni che detengono i dati e le informazioni. Tali accordi escludono il trattamento di dati nominativi, ma individuano le modalità di tracciabilità dei dati (1)

(1) Articolo modificato dall'art. 1, DM 201/12/2010, n. 254.

Dati sensibili e giudiziari

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi in cui per lo svolgimento dei compiti di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono raccolti dati personali relativi a minori e altre persone coinvolte in episodi di sfruttamento o di abuso sessuale, in aggiunta ai dati presenti nell'Osservatorio e a quelli raccolti nella banca dati di cui all'articolo 4. (1)

(1) Articolo modificato dall'art. 1, DM 201/12/2010, n. 254.

Oneri di funzionamento

1. Agli oneri per la istituzione e per la gestione dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente regolamento si provvede a norma dell'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

<https://www.diritto.it/normativa/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-30102007-n-240/>